

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/97 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1997

relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996, detenuti dagli organismi ammassatori spagnoli e destinati alle industrie della distillazione e dell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96, per i prodotti che non possono essere smerciati in condizioni normali possono essere adottate misure particolari; che non è stato possibile vendere a condizioni normali un quantitativo di 1 200 tonnellate circa di fichi secchi non trasformati, detenuti dagli organismi ammassatori spagnoli, in quanto non più atti al consumo umano; che è necessario vendere tale quantitativo per un uso specifico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/97⁽⁴⁾;

considerando che, attualmente, esistono sbocchi per i fichi secchi non trasformati non adatti al consumo umano nel settore della fabbricazione di alcole e di mangimi per animali; che i prodotti detenuti dagli organismi ammassatori devono essere messi in vendita per tali destinazioni; che, dato il quantitativo modesto da mettere in vendita e la specificità dei mercati a cui è destinato, il modo più idoneo di procedere alla vendita è quello di prestabilire il prezzo di vendita;

considerando che appare indicato stabilire lo stesso prezzo di vendita per entrambe le destinazioni, dato che l'accesso a questi due mercati è caratterizzato da condizioni analoghe; che l'importo della cauzione speciale prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 deve essere fissato in funzione della differenza tra il prezzo normale di mercato dei fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di vendita dei fichi secchi non

trasformati all'industria della distillazione; che, per gli stessi prodotti destinati all'alimentazione animale, è necessario stabilire, per un controllo più agevole del rispetto di tale destinazione particolare, il prodotto finito che deve essere fabbricato e il termine di fabbricazione, nonché esigere l'impegno del fabbricante di utilizzare i prodotti suddetti nella fabbricazione di alimenti per animali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori indicati nell'allegato procedono alla vendita, alle industrie della distillazione e degli alimenti per animali, di alcuni quantitativi di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996, da essi detenuti, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 626/85, titolo III, e del presente regolamento, ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.

2. La cauzione speciale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate a ciascun organismo ammassatore per i prodotti da esso detenuti.

2. Gli organismi ammassatori informano gli interessati, su loro richiesta, delle quantità disponibili e dei luoghi di ammasso dei prodotti.

Articolo 3

Per la vendita di fichi secchi non trasformati alle industrie della distillazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1707/85.

Articolo 4

1. I fichi secchi non trasformati venduti ai mangimifici, sono da utilizzarsi per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 2309.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.